

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-36 del 08/01/2024
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. GOLFERA IN LAVEZZOLA SPA. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2017-1729 DEL 03/04/2017 E SMI PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE CARNI SITA IN COMUNE DI CONSELICE, VIA DELL'INDUSTRIA, N.6/8, LAVEZZOLA.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-38 del 05/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno otto GENNAIO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **GOLFERA IN LAVEZZOLA SPA. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2017-1729 DEL 03/04/2017 E SMI PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE CARNI SITA IN COMUNE DI CONSELICE, VIA DELL'INDUSTRIA, N.6/8, LAVEZZOLA.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2017-1729 del 03/04/2017 e smi a favore della Ditta Golferà in Lavezzola SPA per l'attività di produzione e lavorazione carni nello stabilimento sito in Comune di Conselice, Via dell'Industria, n.6/8, località Lavezzola comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 04/08/2023 - assunta da ARPAE SAC con PG 2023/141538 - pratica SinaDoc n. 30532/2023, dalla Ditta **Golferà in Lavezzola SPA** (C.F./P.IVA 00699130399) con sede legale e attività di produzione e lavorazione carni, in Comune di Conselice, Via dell'Industria, n.6/8, località Lavezzola, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata con la Determina Dirigenziale n.2018/1729 sopra richiamata, per il riassetto emissivo e per la modifica dell'impianto di trattamento delle acque reflue;

VISTA la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta Golferà in Lavezzola SPA al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e acquisita da ARPAE SAC con PG. 2023/144421 con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla valutazione di impatto acustico;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, in particolare art. 8 “*Disposizioni in materia di impatto acustico*”, commi 4 e comma 6;

RICHIAMATO in particolare l'art.273 Bis – del Dlgs n.152/2006 e smi relativo ai medi impianti di combustione e le relative tempistiche di adeguamento ai limiti di emissione;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **30532/2023**, emerge che:

- La Ditta Golferi in Lavezzola SPA ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 04/08/2023 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata e integrata in data 24/08/2023 con la valutazione di impatto acustico (PG. 2023/144421), per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2017/1729 e smi, a seguito del riassetto impiantistico, emissivo e della modifica all'impianto di trattamento acque reflue;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 04/08/2023 (PG 2023/141538) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (pg. 2023/145311);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte di ARPAE SAC di Ravenna (PG2023/144852);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per le emissioni in atmosfera (PG. 2023/150620 del 05/09/2023).

- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, per l'impatto acustico e per la conformità urbanistica (PG. 2023/218517 del 22/12/2023);

ACCERTATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE, in data 05/09/2023 mediante PagoPA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2017/1729 del 03/04/2017 e smi, a favore della Ditta Golferia in Lavezzola SPA, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di produzione e lavorazione carni e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina 2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2017-1729 del 03/04/2023 e smi, a favore della Ditta **Golferia in Lavezzola SPA** (C.F./P.IVA 00699130399), con sede legale e attività di produzione e lavorazione carni in Comune di Conselice, Via dell'Industria, n.6/8, località Lavezzola, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2017/1729 e smi, sopra richiamata.**
3. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'Impatto Acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

4.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a HERA SPA, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Arpae – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- L'Azienda, che svolge attività di produzione e lavorazione carni, risulta in possesso di AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n°2017/1729 del 03/04/2017; nell'ambito del riassetto produttivo e emissivo ha presentato un'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, relativamente ai seguenti aspetti:
 - dismissione delle caldaie alimentate a gas metano impiegate per la produzione di acqua calda, afferenti alle emissioni denominate rispettivamente E1, E2 ed E5 (entro il 29/02/2024);
 - dismissione delle caldaie alimentate a gas metano impiegate per la produzione di acqua calda, afferenti alle emissioni denominate rispettivamente E6 ed E9 (entro fine 2024);
 - installazione impianti per la produzione di gas (Azoto) impiegato durante le operazioni di confezionamento prodotti in atmosfera inerte, afferente alle nuove emissioni E75;
 - installazione impianto per la produzione di Ozono impiegato durante le operazioni di trattamento delle acque prelevate dalla falda acquifera, afferente alla nuova emissione E76;
 - espulsione vapori a base di alcool isopropilico derivanti dall'utilizzo della sanificatrice impiegata per la sanificazione delle attrezzature, afferente alla nuova emissione E77;
 - installazione di un impianto per la produzione di gas (Anidride Carbonica) impiegato durante le operazioni di confezionamento prodotti in atmosfera inerte, afferente alla nuova emissione E78;
 - installazione impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica, alimentato a gas metano afferente alla nuova emissione E79;
 - installazione di un generatore elettrico di emergenza alimentato a gasolio, di cui alla nuova emissione E80;
 - forni di cottura a vapore dei prosciutti cotti, di cui alle nuove emissioni E81 ed E82.
- Nello stabilimento sono presenti n°2 caldaie esistenti alimentate a gas metano impiegate per la produzione di vapore ad uso tecnologico; tali caldaie risultano afferenti alle emissioni E56 (PTN pari a 1,92 MWt) ed E57 (PTN pari a 1,53 MWt). Tali caldaie risultano assoggettabili all'art.273-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e **l'adeguamento ai limiti previsti dal sopracitato art. 273-bis deve essere garantito entro il 01/01/2030**. Risulta presente un impianto di cogenerazione esistente alimentato a metano impiegato per la produzione di energia elettrica oltre ad un nuovo impianto di cogenerazione alimentato sempre a metano per la produzione di energia elettrica (E79). Entrambi gli impianti di cogenerazione hanno una PTN pari a 0,635 MWt ciascuno. Tutte le emissioni relative alle modifiche sostanziali sopra illustrate non prevedono l'installazione di sistemi di abbattimento.
- Per le emissioni denominate E75, E76, E77, E78, E80, E81 ed E82 non si indicano limiti specifici. Per l'emissione E79 - Cogeneratore a gas naturale, il riferimento dell'ossigeno è il 15%, i valori limite per il cogeneratore a metano (in deroga art. 272 comma 1, allegato IV parte I lettera gg) sono quelli previsti dall'Allegato 1 Parte V D.Lgs. 152/06 - § 3 Motori fissi a combustione interna: Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi (< 50 Mwth).
- Sono inoltre presenti emissioni derivanti da ricambi/aria, aspirazioni locali lavorazione, impianti termici ad uso civile, per le quali non vengono indicati limiti specifici:
 - Emissione E6 - Impianto termico civile a metano avente potenzialità pari a 31 kWt – tale impianto verrà dismesso entro il 31/12/2024, come dichiarato dalla Ditta stessa;
 - Emissione E7 - Cappa degustazione;
 - Emissione E8 - Unità Trattamento Aria (UTA) uffici vecchi;
 - Emissione E9 - Impianto termico civile a metano uffici vecchi - potenzialità pari a 31 kWt - tale impianto verrà dismesso entro il 31/12/2024, come dichiarato dalla Ditta stessa;
 - Emissione E10 - Vapore da tunnel termoretrazione;
 - Emissione E11 - Ricambio aria locale sottovuoto;
 - Emissione E12 - Ricambio aria locale sottovuoto;
 - Emissione E13 - Cappa sala mensa;
 - Emissione E14 - Estrazione aria corridoi celle stagionatura;
 - Emissione E15 - Estrazione aria corridoi celle stagionatura;
 - Emissione E16 - Estrazione aria corridoi celle stagionatura;
 - Emissione E17 - Estrazione aria corridoi celle stagionatura;
 - Emissione E18 - Ricambio aria locale compressori;
 - Emissione E19 - Ricambio aria locale compressori;
 - Emissione E20 - Ricambio aria locale compressori;
 - Emissione E21 - Torre strippaggio metano/acqua;

- Emissione E22 - Gruppo elettrogeno di emergenza;
- Emissione E23 - Estrazione aria corridoi celle stagionatura;
- Emissione E24 - Estrazione aria corridoi celle stagionatura;
- Emissione E25 - Estrazione aria corridoi celle stagionatura;
- Emissione E26 - Estrazione aria corridoi celle stagionatura;
- Emissione E27 - Estrazione aria corridoi celle stagionatura;
- Emissione E28 - Estrazione aria corridoi celle stagionatura;
- Emissione E29 - Estrazione aria corridoi celle stagionatura;
- Emissione E30 - Espulsione umidità locale affetta tura;
- Emissione E31 - Espulsione aria da cappa dispersione;
- Emissione E32 - Lava carrelli;
- Emissione E33 - Ricambio aria zona lava carrelli;
- Emissione E34 - Lavagolfetta;
- Emissione E35 - Ricambio aria zona lavagolfetta;
- Emissione E36 - Estrazione aria celle stagionatura;
- Emissione E37 - Estrazione aria celle stagionatura;
- Emissione E38 - Estrazione aria celle stagionatura;
- Emissione E39 - Cappa aspirazione zona infarinatura golfetta con fecola;
- Emissione E40 - Aspirazione spezie locale conce;
- Emissione E41 - Aspirazione locale tecnici;
- Emissione E42 - Ricambio aria nuova zona lavorazione;
- Emissione E43 - Ricambio aria nuova zona lavorazione;
- Emissione E44 - Aspirazione lava vagonetti;
- Emissione E45 - Aspirazione lava vagonetti lavorazione salami attuale;
- Emissione E47 - Stufe cottura mortadelle;
- Emissione E48 - Stufe cottura mortadelle;
- Emissione E49 - Stufe cottura mortadelle;
- Emissione E50 - Stufe cottura mortadelle;
- Emissione E51 - Stufe cottura mortadelle;
- Emissione E52 - Espulsione aria locale doccia mortadelle;
- Emissione E53 - Espulsione vapore;
- Emissione E54 - Estrazione aria locale caldaie;
- Emissione E55 - Cappa aspirazione laboratorio;
- Emissione E59 – Sfiato vapore acque da spurghi caldaie;
- Emissione E60 - Sfiato vapore acque da serbatoi condense;
- Emissione E61 – Sfiato valvola di sicurezza caldaia vapore;
- Emissione E62 - Sfiato valvola di sicurezza caldaia vapore;
- Emissione E63 – Sfiato valvola sfioro tubo metano;
- Emissione E64 - Sfiato valvola di sicurezza caldaia vapore;
- Emissione E65 - Sfiato valvola di sicurezza caldaia vapore;
- Emissione E66 – Sfiato valvola sfioro tubo metano;
- Emissione E67 – Torrino estrazione aria calda da centrale termica;
- Emissione E68 - Torrino estrazione aria calda da centrale termica;
- Emissione E70 - Sfiato valvola di sicurezza caldaia a recupero;
- Emissione E71 – Sfiato locale motore;
- Emissione E72 – Ventilazione soppalco;
- Emissione E73 – sfiato dissipatore raffreddamento circuito motore;
- Emissione E74 – Sfiato split raffreddamento locale quadri;
- **Emissione E75 – Sfiato azoto da impianto produzione ossigeno – nuova - ;**
- **Emissione E76 – Sfiato ossigeno da impianto di produzione azoto – nuova - ;**
- **Emissione E77 – Vapore alcool derivante da sanificatrice – nuova - ;**
- **Emissione E78 – Sfiato CO2 – nuova - ;**
- **Emissione E80 – generatore di emergenza a gasolio – nuova - ;**
- **Emissione E81 – Sfiato vapore prosciutto cotto – nuova - ;**
- **Emissione E82 – Sfiato vapore prosciutto cotto – nuova -**

Limiti di emissione

PUNTO DI EMISSIONE E1 – CALDAIA AD USO TECNOLOGICO A METANO - da 470 kWt

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	150	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E2 – CALDAIA AD USO TECNOLOGICO A METANO - da 470 kWt

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	150	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E5 – CALDAIA AD USO TECNOLOGICO A METANO - da 795 kWt

Portata massima	2900	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	150	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

Le caldaie afferenti ai punti di emissione E1, E2, E5, verranno dismesse entro il 29/02/2024. A tale proposito la Ditta deve darne comunicazione ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.

PUNTO DI EMISSIONE E56 – CALDAIA PER PRODUZIONE VAPORE A METANO - da 1918 kWt –

Portata massima	3200	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	210	°C
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E57 – CALDAIA PER PRODUZIONE VAPORE A METANO - da 1534 kWt –

Portata massima	3200	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	210	°C
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

Per tali emissioni (E56,E57) i limiti di emissione dovranno essere adeguati secondo le tempistiche indicate all'art.273-Bis commi 5, 6 e 7 del Dlgs n.152/2006 e smi, e comunque entro il 01/01/2030.

PUNTO DI EMISSIONE E58 – SCARICO MARMITTA COGENERATORE –

Portata massima	2800	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	460	°C
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	50	mg/Nmc
SOx	15	mg/Nmc
NOx	190	mg/Nmc
CO	240	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono riferiti a una percentuale di ossigeno pari al 15%.

PUNTO DI EMISSIONE E69 – SALDATURA –

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	2,5	m
Temperatura	Amb	°C
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E79 – SCARICO MARMITTA COGENERATORE – NUOVO -

Portata massima	2800	Nmc/h
Altezza minima	10,7	m
Temperatura	460	°C
Durata	10	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	50	mg/Nmc
SOx	15	mg/Nmc
NOx	95	mg/Nmc
CO	240	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono riferiti a una percentuale di ossigeno pari al 15%.

Prescrizioni:

1. Per il punto di emissione indicato con E79, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta deve effettuare tre autocontrolli analitici a partire dalla data effettiva della messa a regime, per un periodo rappresentativo di funzionamento dell'impianto (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpa SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
3. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
 4. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
 5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
 6. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
 7. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
 8. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori

limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;

9. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

10. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

11. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

12. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

Polveri PM10 e/o PM2,5 (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N ₂ O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO ₃) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti norganici espressi come	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2

H3PO4	(estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H2S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH4)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 +

	analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

13. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non
- superiore al 30% del risultato;

14. Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

15. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontrino la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini

devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

16. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
17. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

18. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

19. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

20. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

21. **DI indicare quale termine ultimo per la messa a regime delle nuove emissioni, il 30/06/2024 . Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare la messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime dopodichè dovrà procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1). Gli esiti degli autocontrolli analitici dovranno essere inviati ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**

22. **DI indicare** per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **una metodologia semplificata per tutti i punti di emissione indicati.** La Ditta è tenuta ad annotare su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti:

- **le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici, sia ad uso tecnologico che ad uso civile, con frequenza almeno annuale;**
- **le manutenzioni da effettuare al modulo di cogenerazione, con frequenza almeno annuale;**
- **il consumo di filo per saldatura utilizzato, con frequenza mensile;**
- **i periodi di funzionamento dei gruppi elettrogeni di emergenza.**

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

Condizioni:

- la Società Golfera in Lavezzola SPA effettua attività di lavorazione e trasformazione carni nello stabilimento sito in via dell'Industria 6/8, in località Lavezzola, nel Comune di Conselice e lo scarico in rete fognaria pubblica afferisce all'impianto di depurazione di Lavezzola, in via Bellagrande 34;
- presso il sito sono attivi 5 punti di scarico in pubblica fognatura:
 - **S1** - scarico acque reflue meteoriche di dilavamento non contaminate provenienti dalle coperture e dai piazzali;
 - **S2** - scarico acque reflue meteoriche di dilavamento non contaminate provenienti dalle coperture e dai piazzali;
 - **S3** - scarico acque reflue meteoriche di dilavamento non contaminate provenienti dalle coperture e dai piazzali;
 - **S4** - scarico acque reflue meteoriche di dilavamento non contaminate provenienti dalle coperture e dai piazzali;
 - **S5** - scarico di acque reflue industriali provenienti dal processo produttivo (lavaggio e risciacquo prodotti, attrezzature...), acque reflue industriali provenienti da processi secondari (raffreddamento, scarto RO, incendio, irrigazione...) e acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi.); le acque reflue industriali provenienti dal processo produttivo subiscono un trattamento in impianto di flottazione di nuova progettazione; le acque reflue industriali provenienti da processi secondari convogliano in una vasca di decantazione e le acque reflue domestiche presentano degrassatori e vasche biologiche;
- l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA è relativa all'introduzione nello stabilimento di un nuovo impianto di trattamento delle acque di processo con inserimento di grigliatura a rotostaccio e successivo trattamento chimico fisico con flottatore con portata fino a 25 mc/h, e contestuale richiesta di incremento della portata di scarico da 30.000 mc/anno a 160.000 mc/anno.

La planimetria della rete fognaria - Tavola A del 31/03/2023 - viene allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente AUA.


Prescrizioni:

1. E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: lavorazione e confezionamento carni ed insaccati, campionabile nel pozzetto di prelievo identificato in planimetria e afferente allo scarico S5;
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del vigente Regolamento Comunale di fognatura;
3. Lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento afferente a **S5** e individuato in planimetria, deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III - colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06 **ad eccezione del parametro NH₄ per il quale è ammesso il seguente limite: NH₄ ≤ 50 mg/l;**
4. **La deroga di cui al punto precedente è concessa sulla base di un volume di scarico non superiore a: 100.000 mc/anno; 274 mc/g e 15 mc/h.** A garanzia che tali valori non vengano superati, la ditta dovrà installare, entro 3 mesi, un sistema fisso di calibrazione dello scarico che garantisca esclusivamente il passaggio della quantità di reflu autorizzata.
5. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Il gestore HERA si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
6. **Entro tre mesi** dalla data di attivazione dello scarico, e successivamente annualmente, la Ditta deve presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con le modalità e la tempistica che l'autorità competente riterrà opportuno;

7. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
8. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **n. 4 vasche di decantazione ed equalizzazione;**
 - **flottatore** ad aria disciolta;
 - **sistema di calibrazione** dello scarico;
 - **misuratore di portata elettromagnetico** in grado di tenere in memoria e fornire i dati di portata oraria, giornaliera e mensile piombato da Hera, dotato di almeno una porta di collegamento di tipo MUDBUS RTU sul quale Hera si riserva la possibilità di installare un sistema di telecontrollo dei dati di portata con trasmissione al proprio sistema di supervisione;
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali afferente allo scarico S5), mantenuto costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
9. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
10. Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la verifica specialistica e certificata di funzionamento del misuratore di portata allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il rapporto di verifica dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura;
11. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti in ottemperanza alla normativa vigente;
12. Il gestore HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
13. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente e ad ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico e che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
14. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
15. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e ad ARPAE e comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione;
16. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
17. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
18. E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa;
19. Il pozzetto ufficiale di prelievo, così come disposto al comma 3 dell'art. 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, dovrà essere mantenuto sempre accessibile ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

VASCA D'IMMAGINE
Cap. Mc. 200

Limite fascia
rispetto ferroviario



Spazio sopra coperta
s. 2,0 cm. 100 di PVC opaco

Spazio sopra coperta
s. 2,0 cm. 100 di PVC opaco

Nota (*)
Si tratta di fognatura abbandonata che raccoglierà le acque della lavorazione Mortadella
prima della realizzazione dell'impianto di flottazione.
A seguito della realizzazione del flettatore, le acque di lavorazione vengono convogliate all'impianto
e quel tratto di fognatura pur esistente fisicamente è inutilizzato.

ACQUE METEORICHE

ACQUE DI PROCESSO

ACQUE CIVILI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.